

CAMERA DEI DEPUTATI N. 978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMBI, ABENANTE, DIAZ LAURA, ALBONI, SCARPA, GIACHINI

Presentata il 14 febbraio 1964

Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione venne già presentata in termini pressoché identici sul finire della terza legislatura dall'onorevole Barbieri ed altri ma, come altre, non poté essere discussa. Nell'intento di offrire una possibilità a tutti voi di sanare una palese ingiustizia i firmatari della presente vi ripropongono il problema dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche privati, meritevoli come tutti gli altri di godere della limitazione massima di otto ore giornaliere e di 48 ore settimanali.

È vero che i sindacati hanno contrattualmente ottenuto alcuni miglioramenti per il personale, ma continuano a verificarsi frequentemente casi di inadempienza da parte di molte istituzioni, per cui una norma di legge è necessaria.

Cóme è noto, infatti, il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 962, che ha stabilito in otto ore giornaliere e 48 ore settimanali la durata massima del lavoro effettivo prevede che tale delimitazione non sia applicata ai prestatori d'opera le cui occupazioni richiedono « per la loro natura e nella specialità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia ».

Il decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, recante le tabelle delle occupazioni richiedenti un la-

vero discontinuo o di semplice attesa o custodia, include nella tabella n. 13: « Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza delle sale degli ammalati dei reparti per agitati o sudici dei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle Sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti i casi in cui le limitazioni di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettore dell'industria e del lavoro previo parere del medico provinciale ».

Non si può non riconoscere che le mansioni svolte da tutti questi lavoratori senza eccezione, sono particolarmente gravose e comportano prestazioni così assidue ed impegnative da escludere quel carattere di discontinuità che, solo, può giustificare la esclusione dalla limitazione stabilita dalla legge predetta.

Attualmente il personale degli ospedali civili e dei manicomi, in virtù di accordi sindacali e di disposizioni ministeriali pur essendo sottoposto ad un eccessivo lavoro a causa dell'esiguo numero di addetti rispetto ai malati osserva sin dal 1947, senza eccezione alcuna, l'orario massimo di otto ore giornaliere. Per gli ospedali civili nell'ultimo accordo

del 1963 l'orario è stato ridotto a 46 ore settimanali. Soltanto i lavoratori delle cliniche private continuano ad osservare un orario di lavoro superiore alle otto ore giornaliere e alle 48 ore settimanali, nonostante che essi svolgano una prestazione continua e particolarmente faticosa, come è universalmente riconosciuto.

Si tratta anche in questo caso di uno dei tanti disordini e di ingiustizie esistenti nel campo sanitario.

D'altra parte, lo sviluppo delle terapie moderne e delle attrezzature tecnico-sanitarie, l'ammodernamento degli impianti hanno sottoposto il personale degli ospedali e delle cliniche ad un lavoro ed una attenzione più intensi ed hanno trasformato l'intero servizio di assistenza sanitaria in modo da richiedere una applicazione particolarmente assidua.

Ecco perché onorevoli colleghi chiediamo il vostro voto favorevole alla nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica della tabella di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, il lavoro svolto dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, di cui al n. 13 della detta tabella, è considerato a tutti gli effetti, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, lavoro effettivo richiedente una applicazione assidua e continua e soggetto alla limitazione di orario di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

ART. 2.

Nell'applicazione del precedente articolo sono fatte salve le condizioni di miglior favore e i diritti acquisiti in virtù degli accordi sindacali o di quanto previsto dai Regolamenti.